



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 2582 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 e vertente

TRA

██████████

██████████████████

con l'Avv. Elio Michele Gnocato

opponenti

E

██ a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*

con l'Avv. Andrea De Rogatis

opposta

OGGETTO: contratti bancari.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso monitorio, Banca ██████████, - premesso di essere creditrice della somma di € 152.152,47 nei confronti della società ██████████ ██████████, quest'ultimi in qualità di fideiussori della predetta società, a titolo di ricevute bancarie anticipate salvo buon fine, scadute e risultate insolute del contratto di conto corrente n. ██████████ intestato a ██████████ ██████████ del 21 ottobre 1993 e del contratto conto anticipi n. ██████████ ██████████ acceso presso la Banca ██████████ - ha chiesto al Tribunale di Arezzo di ingiungersi ai predetti debitori il pagamento della somma suindicata.



1.1. In data 9 maggio 2016, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 676/2016 (R.g.1702/2016), così come richiesto. Registrato il: 22/03/2024 n.941/2024 importo 600,00

2. Con atto di citazione, ritualmente notificato, [REDACTED] hanno proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, sulla base dei seguenti motivi: i) carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo; ii) violazione dell'art. 1956 c.c.; iii) nullità della clausola n. 5 della fideiussione perché non specificamente approvata ex art. 1341, co. 2 c.c.; iv) nullità dei contratti di conto corrente e conto anticipi per illegittima applicazione di interessi anatocistici, usurari e commissioni di massimo scoperto. In via riconvenzionale ha poi chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa delle illegittime segnalazioni in Centrale Rischi della Banca d'Italia.

2.2. Su queste basi, [REDACTED] hanno chiesto *“in tesi, dichiararsi la inammissibilità dell'opposto D.I. per carenza dei presupposti documentali e probatori e, pertanto, vogliasi revocare nei confronti delle opposenti, ciascuna per il proprio titolo, l'opposto D.I. perché inammissibile; b) in subordine, vogliasi dichiarare la intervenuta liberazione delle opposenti, in relazione alla previsione di art. 1956 C.C. e per l'effetto, vogliasi dichiarare la insussistenza nei confronti delle medesime, in relazione al rispettivo titolo, del credito ex adverso azionato, revocando l'opposto D.I.; c) vogliasi, altresì, dichiarare la nullità delle clausole 2, 6, 8 delle scritture fideiussorie inter partes, del 28/03/1997, del 05/03/2002 e del 28/06/2013 e per l'effetto, la nullità integrale o parziale di dette fideiussioni omnibus (cfr. documenti opposenti nr. 1 e 2) per violazione di art. 2, Legge nr. 287/1990 (Legge Antitrust), in relazione al provvedimento nr. 55/2005 Banca d'Italia, dichiarando la rilevabilità in via officiosa ex art. 1341 C.C. di detta invalidità, comunque dichiarando, per l'effetto, l'insussistenza di obbligazioni a carico delle opposenti e revocando, pertanto, l'opposto decreto di ingiunzione; d) in ipotesi di sussistenza di nullità parziale della fideiussione suddetta con riguardo alla clausola per dispensa de termini ex art. 1957 C.C., vogliasi dichiarare la reviviscenza della previsione codicistica di art. 1957 C.C. e, per l'effetto, rilevata la insussistenza di iniziative giudiziarie recuperatorie nei termini di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione nei confronti del debitore principale e garantito, dichiarare la liberazione dei fideiussori e, per l'effetto, l'insussistenza di obbligazioni a carico delle opposenti con revoca dell'opposto decreto ingiuntivo azionato in danno alle medesime; e) vogliasi, altresì, dichiarare la nullità delle clausole contrattuali statuenti interessi usurari, interessi anatocistici con capitalizzazione semestrale, costi per commissioni di massimo scoperto per nullità ex artt. 1418 e 1346 C.C. per indeterminatezza dell'oggetto e, per l'effetto, vogliasi dichiarare la insussistenza del credito ex adverso azionato nei confronti delle opposenti-fideiussori, anche alla luce degli esiti di Consulenza Tecnica Econometrica di Ufficio, revocandosi perché infondato l'opposto D.I.; f) vogliasi, comunque, dichiarare la insussistenza del credito ex adverso azionato nei confronti delle opposenti, per la insussistenza del credito, in favore di parte opposta, così come accertato nella Consulenza Tecnica Econometrica che ha determinato un credito in favore della società correntista garantita pari ad Euro =225.288,87=; per l'effetto dichiarando la insussistenza di obbligazioni a carico delle opposenti/fideiubenti, con revoca dell'opposto decreto ingiuntivo perché infondato nel merito; g) vogliasi accertare la illecita applicazione nel rapporto di cui ai conto correnti citati in narrativa di interessi usurari perché eccedenti il tasso soglia ex Lege 108/96 e, per l'effetto, avuto riguardo alle determinazioni di C.T.U. econometrica, vogliasi dichiarare la insussistenza del credito ex adverso azionato, con revoca per entrambe le opposenti dell'opposto D.I.; h) in via riconvenzionale, vogliasi, per l'effetto, dichiarare la illegittimità delle segnalazioni attuate nei confronti delle opposenti presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e per l'effetto vogliasi condannare la Banca opposta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalle opposenti e determinati per la somma di Euro =30.000,00= cad. o, comunque, per la somma ritenuta di giustizia, da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa; il tutto con vittoria di spese e compensi di causa”.*

3. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Banca [REDACTED] la quale ha contestato le ragioni dell'opposizione attesa la loro infondatezza e ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.

4. Con ordinanza riservata del 22 marzo 2018, il Tribunale adito ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.



5. La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.

6. Le parti hanno concluso come da verbali in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

1. L'opposizione proposta da [REDACTED] va accolta nei termini di seguito esposti.

2. In termini generali, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione *ex artt.* 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.

Invero, dall'art. 2697 c.c., che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, per tutte, Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

2.1. Va inoltre ricordato che ai sensi dell'art. 50 d. lgs. n. 385 del 1993 (testo unico bancario): *“la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”*.

In fase monitoria quindi la banca può depositare anche solamente gli estratti conto certificati *ex art.* 50 TUB riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).

2.2. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta che sia stata contestata l'applicazione di interessi anatocistici e usurari, valute e commissioni non dovute è poi onere della banca depositare i contratti e tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto (Cass. sez. I, 27 settembre 2018, n. 23313).

2.3. Va peraltro ricordato che, da un lato, una volta che un documento sia entrato nel processo, lo stesso vi permane e può essere utilizzato anche dalla parte diversa da quella che l'ha prodotta e, dall'altro che la produzione degli estratti conto in misura parziale non può condurre *tout court* al rigetto della domanda, ma ad un ricalcolo da effettuarsi sulla base della sequenza delle movimentazioni documentate (Cass., sez. I, 21 dicembre 2018, n. 33321).

3. Ciò premesso, Banca [REDACTED] ha chiesto ed ottenuto il decreto



ingiuntivo opposto, al fine di ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di ricevute bancarie anticipate salvo buon fine, scadute e risultate insolute del contratto di conto corrente n. [REDACTED] intestato a [REDACTED] del 21 ottobre 1993 e del contratto conto anticipi n. [REDACTED] acceso presso la Banca [REDACTED]

A sostegno della propria pretesa, la Banca ha allegato il contratto di conto corrente n. [REDACTED] e copia dei contratti di fideiussione.

In sede di consulenza tecnica d'ufficio, la parte opponente ha prodotto copia degli estratti del c/c dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2013, ad eccezione del terzo trimestre 2004, copia degli estratti del c/anticipi n. 14003.02 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2013, ossia documenti che, alla luce di quanto sopra esposto, consentono di vagliare le domande ed eccezioni delle parti.

4. Per contro, la parte opponente ha, innanzitutto, eccepito la violazione dell'art. 1956 c.c.

L'eccezione è infondata.

4.1. Sul punto, giova evidenziare che l'art. 1956 c.c. dispone che *“il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.”*

Tale norma costituisce un'applicazione della clausola generale dell'obbligo di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e sanziona con la liberazione del fideiussore il comportamento del creditore nel caso in cui, successivamente alla prestazione della garanzia, sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento del suo credito, a causa della mutata condizione patrimoniale del debitore ed il creditore, benché a conoscenza di tale situazione, conceda nuovo credito o mantenga quello già in essere, senza una specifica autorizzazione del fideiussore.

La fattispecie di cui all'art. 1956 c.c. richiede sia la sussistenza dell'elemento oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento, successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore sopravvenuto rispetto all'epoca della prestazione della garanzia, quanto dell'elemento soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle predette condizioni, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (Cass. n. 10870/2005).

4.2. Il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia invocando l'applicazione di detta norma ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cc, l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cfr., Cass. n. 5833/2019; Cass. n. 6251/2018; Cass. n. 2132/2016; Cass. n. 2524/2006; Cass. n. 10870/2005).

4.3. La mancata richiesta di autorizzazione non può configurare invece una violazione contrattuale liberatoria, se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale (Cass., n. 3761/2006). La predetta autorizzazione può essere infatti ritenuta implicitamente concessa dal garante laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito. Questo perché tale conoscenza può essere considerata valida base di una presunzione di autorizzazione tacita alla concessione del credito, desunta dalla possibilità di attivarsi mediante l'anticipata revoca della fideiussione per non aggravare i rischi assunti (Cass., n. 4112/2016).



Ed invero, la Suprema Corte ha evidenziato che vi possono essere casi in cui la richiesta della speciale autorizzazione di cui all'art. 1341 c.c. non è necessaria, perché l'autorizzazione è ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore, come nel caso in cui il fideiussore sia, rispettivamente, o un familiare del debitore principale, oppure socio e/o legale rappresentante della società garantito, potendo avere carattere decisivo la possibile esistenza di una comunione di interessi tra debitore e fideiussore o, comunque, di una situazione di contiguità tale da consentire al garante di avere costante contezza della esposizione debitoria.

4.4. Ciò premesso, nel caso in esame, [REDACTED], ai sensi dell'art. 5 della fideiussione, hanno assunto l'obbligo di informarsi delle condizioni patrimoniali del debitore garantito e dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca (doc. 2 e 3 del fascicolo monitorio). Non risultano, inoltre, depositate in atti richieste di informazioni provenienti dall'opponente e rivolte alla Banca.

4.5. Non può neppure ravvisarsi la nullità di tale clausola per non essere specificamente approvata ex art. 1341, comma 2 c.c., in quanto non stabilisce a favore della Banca alcuna limitazione di responsabilità o facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione né sancisce a carico dei garanti alcuna decadenza, limitazione alla facoltà di proporre eccezioni o alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, né prevede clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, ma si limita a porre a carico del garante un obbligo che non presenta caratteristiche di vessatorietà in quanto non rientra in nessuna delle ipotesi del suddetto elenco, che come è noto, ha carattere tassativo e non esemplificativo (Cass. civ. Sez. III, 10/08/2016, n. 16889).

5. Parte opponente ha poi eccepito la nullità del rapporto di conto corrente n. [REDACTED] e di conto anticipi n. [REDACTED], per illegittima applicazione di interessi usurari nonché per indebite applicazioni di interessi anatocistici con capitalizzazioni trimestrali ed indebite applicazioni di costi per c.m.s.

5.1 Quanto alla censura relativa all'illegittima applicazione del sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, giova, anzitutto, rammentare che a partire dal 1999, la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.

5.2. È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 TUB., al 2° comma, aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”*. Il 2° comma dell'art. 2 della citata delibera CICR, a sua volta, dispone: *“Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”*.

5.3. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d. lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.

5.4. Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c. perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. Invece, nel periodo successivo al 2000, e anche a seguito delle modifiche intervenute nel 2014, non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima *tout court*, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.



6. Rispetto alla censura relativa all'illegittima applicazione di tassi di interesse superiori alla soglia di usura, preme, innanzitutto, osservando che il tipo di usura, introdotto con la legge n. 108 del 1996, si caratterizza per la previsione di una usura "oggettiva", con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel d.l. n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).

L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

6.1. Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.

6.2. Deve inoltre evidenziarsi che le Sezioni Unite hanno negato rilevanza al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, evidenziando che l'interesse è qualificabile come usurario quando ricorre la fattispecie dell'art. 644 c.p., il quale trova applicazione esclusivamente guardando al momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Da ciò ne consegue l'irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta, che in realtà, come chiarito dalla Suprema Corte, usura non è poiché manca del presupposto strutturale della "pattuizione usuraria", che non può convertirsi in sede civile in "dazione usuraria". L'aggettivo "sopravvenuta" – indicante la possibilità di commutare in usurario ciò che non lo era *ab origine* – non consente il superamento del dato interpretativo relativo al sostantivo "usura": l'usura esiste quando ricorre la fattispecie penale e, quindi, è riferibile soltanto all'interesse fissato al momento della pattuizione e non a quello in concreto riscontrato al momento del versamento.

È stata così affermata la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse pattuito lecitamente, che abbia superato il tasso soglia al momento del pagamento, dovendosi escludere non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia (Cass. sez. un., 24675 del 19 ottobre 2017).

7. Tenuto conto di quanto esposto, è possibile procedere all'esame delle risultanze della ctu espletata, le cui conclusioni meritano di essere recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi logici e di metodo, oltre che frutto di un congruamente motivato *iter* espositivo.

7.1. Il c.t.u. ha ravvisato che le condizioni economiche del contratto di conto corrente n. [REDACTED] sono state regolarmente pattuite, mentre non ha potuto verificare la pattuizione delle condizioni economiche del contratto di conto anticipi, non essendo stato prodotto in atti, con la conseguenza che in relazione a tale contratto ha effettuato il ricalcolo degli interessi ai c.d. "tassi sostitutivi" *ex art.* 117 T.U.B.

7.2. L'analisi svolta ha permesso di evidenziare che, sebbene dal contratto di conto corrente n. [REDACTED] emerga la previsione della capitalizzazione annuale degli interessi a credito e trimestrale degli



interessi a debito, poiché il periodo esaminato è stato quello che va dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2013 (ovvero i trimestri in relazione ai quali la C.t.u. ha acquisito gli estratti conto), e per il mancato dell'anatocismo ante 2000 di fatto non ha inciso sui conteggi effettuati. Infatti, nel periodo esaminato - successivo alla pubblicazione in G.U. n. 141 del 19.06.2000 in cui viene dichiarato l'adeguamento della [REDACTED], dal 1° luglio 2000, alla delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000 - la Banca ha applicato la periodicità di capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi debitori che per gli interessi creditori, come risulta anche dagli estratti conto.

7.3. Quanto, invece, al contratto di conto anticipi n. [REDACTED], dall'analisi degli estratti conto è emerso che le competenze conteggiate alla fine del trimestre sono state contabilizzate in pari data sul conto corrente ordinario n. [REDACTED]

7.5. Per quanto attiene alla censura relativa alla usurarietà degli interessi, il C.t.u. non ha potuto verificare la congruità del tasso indicato nel contratto di accensione di conto corrente n. [REDACTED] 9 a quello effettivamente applicato poiché il contratto è datato 1993, ma il primo estratto conto depositato è quello relativo al 1° trimestre 2001. Anche con riferimento alla verifica della congruità dei tassi con i tassi soglia *ex* Legge 108/96 in vigore al momento della stipula del contratto di accensione, il C.t.u. non ha potuto effettuare la verifica poiché al momento della stipula del contratto (anno 1993) non era ancora entrata in vigore la Legge 108/96.

Rispetto al contratto di conto anticipi, il consulente tecnico non ha potuto effettuare i controlli richiesti, non essendo stata depositata la copia del contratto.

8. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito, la stessa deve essere disattesa, in quanto gli odierni oppositori non hanno proposto alcuna domanda di ripetizione (non avendone titolo quali fideiussori). Costoro si sono invero limitati a chiedere l'accertamento della nullità dei rapporti posti a fondamento della domanda monitoria, al fine di paralizzare la pretesa della banca nei loro confronti (o comunque di stabilire l'eventuale esatto ammontare del credito che la banca è eventualmente legittimata a pretendere dai garanti stessi).

7. In conclusione, dai calcoli effettuati è emerso che il saldo del conto corrente n. [REDACTED], alla data del 31 dicembre 2013, era pari ad euro 205.461,90 a credito del correntista, mentre il saldo del conto anticipi n. [REDACTED], alla data del 31 dicembre 2013, era pari ad euro 152.737,47 a debito del correntista, per un totale di euro 52.724,43 a credito del correntista. Ne consegue l'insussistenza del credito vantato dalla banca nei confronti delle odierne oppositori.

8. L'accertamento della insussistenza di un credito a favore della banca comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 676/2016 (R.g.1702/2016) nei confronti delle oppositori [REDACTED]

9. Deve invece essere respinta la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte opponente, in quanto sfornita di prova, non risultando provati i danni conseguenza lamentati.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza di Banca [REDACTED] e si liquidano in dispositivo, sulla base della nota spese depositata da parte opponente.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in separato provvedimento, devono essere definitivamente poste a carico di Banca [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e



deduzione disattese, così provvede:

- a) revoca il decreto ingiuntivo n. 676/2016 (R.g.1702/2016) nei confronti di [REDACTED]
- b) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da [REDACTED]
- c) condanna Banca [REDACTED] alla rifusione, in favore di [REDACTED] delle spese di lite, liquidate in € 20.577,97;
- d) pone definitivamente a carico di Banca [REDACTED] le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in separato provvedimento.

Così deciso in Arezzo, in data 13 settembre 2023

Il Giudice

Leila Nadir Sersale

